

REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA-DELLE POLITICHE SOCIALI E  
DEL LAVORO

UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE

**VADEMECUM - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE**

**CRITERI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO  
DI MISSIONE E DEI RIMBORSI SPESE**

A cura del Dott. Rosario Candela

Autorizzato alla diffusione dal Capo di Gabinetto

06 NOV 2019

Dott.ssa Rosaria Barresi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Barresi', written over a horizontal line.

## Sommario

### *Introduzione*

#### **1 - Le missioni del Personale**

- 1. 1. Definizione di Missione
- 1. 2. Autorizzazione allo svolgimento della missione
- 1. 3. Liquidazione della missione .....

#### **2 - Trattamento di Missione**

##### **2.1. Spese viaggio**

- 2.1.1. Mezzi ordinari
- 2.1.2. Mezzi straordinari
  - Utilizzo del taxi
  - Mezzo proprio
  - Autovetture di servizio

##### **2.2 Spese di vitto**

##### **2.3 Spese di alloggio**

- 2.3.1. Pernottamento in albergo
- 2.3.2. Pernottamento in altre strutture turistiche alberghiere

##### **2.4 Anticipo**

##### **2.5 Smarrimento o furto dei titoli di viaggio**

## ***Introduzione***

Con il presente lavoro si è provato ad elaborare un VADEMECUM che, a seguito dell'analisi della vigente normativa, riepiloghi e in taluni casi chiarisca le direttive riguardanti i criteri e le procedure all'invio in missione del personale nonché le modalità di rimborso delle spese di trasferta in territorio nazionale.

Il VADEMECUM è pensato anche come strumento di lavoro soggetto a revisioni successive, approfondimenti ed aggiornamenti.

Attraverso la diffusione della conoscenza di tali aspetti, si ritiene possa incrementarsi la trasparenza dell'attuazione dei connessi procedimenti amministrativi, al contempo prevenendo la possibile conflittualità derivante dal mancato riconoscimento di talune spese sostenute, il rimborso delle quali non sia tuttavia previsto.

Inoltre, mediante l'esposizione di semplici esempi documentali si ritiene di conseguire l'obiettivo di rendere maggiormente chiaro il dettato normativo.

Al fine di uniformare la modulistica da utilizzare nell'ambito della liquidazione delle spese di missione, detta modulistica è stata allegata infine al presente VADEMECUM per il libero accesso del personale interessato.

## **I - Le missioni del Personale**

### **1.1 Definizione di Missione**

Per missione si intende lo svolgimento di un'attività di servizio nell'interesse dell'Ente in una località al di fuori del comune dell'ordinaria sede di servizio, e, comunque, non coincidente con la dimora abituale del soggetto autorizzato allo svolgimento di attività fuori sede.

### **1.2 Autorizzazione allo svolgimento della missione**

L'autorizzazione per il personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione e per i Consulenti dell'assessore con diritto a rimborso delle spese di viaggio e alloggio è rilasciata in via preventiva con apposito provvedimento dal capo di gabinetto o suo sostituto. L'autorizzazione per il capo di gabinetto è rilasciata in via preventiva con apposito provvedimento dall'Assessore.

Ai fini del riconoscimento di eventuali rimborsi, nonché ai fini delle coperture assicurative, l'autorizzazione ha carattere preventivo rispetto alle esigenze di spostamento.

Nei casi di comprovata assoluta urgenza, l'autorizzazione può essere rilasciata successivamente alle medesime condizioni e modalità; non saranno riconosciute rimborsabili le spese di missione effettuate in assenza della prevista autorizzazione.

L'autorizzazione deve recare l'inizio e la fine della missione o data presumibile, luogo di partenza e di rientro (dimora abituale o sede di servizio), lo scopo della missione, nonché i mezzi di trasporto preventivamente individuati (aereo, ferrovia, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani ed urbani) e, solo nei casi espressamente previsti dalla normativa, il taxi e il mezzo proprio. Il calcolo dei rimborsi spettanti verrà effettuato sulla base dei limiti di tempo autorizzati e/o effettivamente impiegati per lo svolgimento dell'incarico, rimanendo a totale carico del dipendente eventuali spese derivanti da un ingiustificato o non autorizzato prolungamento della durata della missione (spese per pasti o pernottamento) o dalla fruizione di mezzi di trasporto non autorizzati.

L'autorizzazione, inoltre, deve recare una quantificazione della spesa presunta e deve essere trasmessa anche alla Ragioneria centrale competente; essa vale quale prenotazione d'impegno ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della L.R. n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni.

Per le missioni finalizzate alla partecipazione, del dipendente o consulente, alle sedute di Commissioni e/o Comitati la copia conforme della lettera o la email di convocazione sostituisce per il diritto al rimborso la nota di incarico/autorizzazione a missione.

Nell'ordine di missione, previa motivazione, il soggetto che si reca in missione può essere autorizzato ad effettuarla al seguito di un altro dipendente di qualifica superiore ai fini della fruizione dei rimborsi previsti per il dipendente di qualifica superiore.

Visto l'obbligo previsto dall'art. 8 della legge 18/12/1973, n. 836, che prevede "*Il giorno e l'ora di inizio della missione devono risultare dal provvedimento con cui la missione è disposta. Il giorno e l'ora di inizio del viaggio di ritorno devono risultare da dichiarazioni dell'ufficio presso il quale o nella cui giurisdizione è svolta la missione*", nel caso si intenda esonerare il personale inviato in missione dalla produzione di tali dichiarazioni, l'autorizzazione dovrà contenere esplicito esonero.

### **1.3 Liquidazione della missione**

Al termine della missione il soggetto dovrà compilare e sottoscrivere la richiesta di rimborso missione corredata dell'ordine di missione, delle eventuali autorizzazioni necessarie e della documentazione di spesa in originale. Tale richiesta sarà inoltrata all'ufficio incaricato della liquidazione del trattamento di missione.

## **2 - Trattamento di Missione**

Fondamentalmente il trattamento di missione, previsto dall'art. 98 del ccrl 2016-2018 personale comparto e dall'art. 68 del ccrl 2007 dirigenza, e regolato dalla L. 836/1973 e successive modificazioni, dalla L. 417/1978, nonché dall'art. 5 del D.P.R. 23/08/1988 n. 395.

### **2.1-Spese viaggio**

La normativa prevede il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal soggetto nel corso della missione. I mezzi di trasporto devono essere individuati ed autorizzati preventivamente in sede di autorizzazione alla missione. I rimborsi saranno effettuati esclusivamente per la tratta luogo di partenza e di rientro (dimora abituale o sede di servizio).

#### **2.1.1 Mezzi ordinari**

Ordinariamente il viaggio può essere effettuato con mezzi ferroviari, aerei o marittimi. Nel caso in cui la località di missione non sia raggiungibile con tali mezzi e possibile utilizzare anche mezzi automobilistici di linea extraurbani. Il rimborso delle spese di viaggio deve essere effettuato in base alle spese effettivamente sostenute e documentate per i viaggi in ferrovia, aereo, navi ed altri mezzi di trasporto extraurbani ed urbani, nel limite del costo del biglietto. Il

biglietto di viaggio è l'unico documento probatorio della spesa e deve essere allegato in originale alla richiesta di rimborso.

Per l'uso del mezzo aereo, il soggetto può utilizzare esclusivamente la classe economica. Oltre al biglietto in originale, devono essere allegate anche le carte d'imbarco, necessarie ad attestare la data e l'orario di effettivo utilizzo dei biglietti aerei, che per motivi diversi possono anche non coincidere con quelli stampati sul biglietto stesso.

Nel caso di biglietti aerei emessi con il sistema elettronico o acquistati "on line", la documentazione necessaria per ottenere il rimborso è costituita dalla conferma elettronica della prenotazione e dalla carta d'imbarco elettronica.

## **2.1.2 Mezzi straordinari**

### **Utilizzo del taxi**

Il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano, in particolar modo del taxi, è previsto solo se preventivamente individuato ed autorizzato dall'Amministrazione nell'autorizzazione, sia per il comparto non dirigenziale che dirigenziale, esclusivamente nei seguenti casi:

mancanza di altri mezzi pubblici di collegamento con gli aeroporti, le stazioni ferroviarie e le stazioni di pullman di linea;

sciopero o sospensione dei servizi, nel caso di sciopero non conosciuto anticipatamente, per il quale sia stato necessario l'utilizzo del taxi benché non autorizzato, il dipendente dovrà comprovare circostanza;

necessità di trasporto di materiale attinente alla missione di peso e dimensioni rilevanti; incompatibilità degli orari dei mezzi pubblici con le esigenze dello svolgimento della missione; economicità complessiva dell'espletamento della missione, da dimostrarsi da parte del dipendente.

Il rimborso delle spese di taxi, ove ammesso, verrà effettuato sulla base dello scontrino rilasciato dal conducente, a cura del quale dovranno essere indicati chiaramente la data e il percorso.

*In estrema sintesi viene confermata la possibilità dell'uso del taxi o altri mezzi di noleggio, qualora previamente autorizzati e in caso di giustificata e dimostrata utilità ed economicità, solo per i casi di complemento della missione per integrazione dell'uso dei mezzi di trasporto di linea (ad esempio per recarsi dall'aeroporto di arrivo al luogo della missione e viceversa), restando esclusa la possibilità di utilizzare detto mezzo per percorsi intraurbani (ad esempio per recarsi dall'albergo alla sede dell'ufficio e viceversa, nell'ambito della località della missione." (cit. CGA parere n. 403198 del 29 luglio 1999).*

### **Mezzo proprio**

Il personale in missione si avvale di norma di mezzi di trasporto pubblici; il dipendente che ne

faccia richiesta può essere preventivamente autorizzato ad avvalersi del proprio mezzo di trasporto, purché tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea, avendo riguardo per esclusivo l'interesse dell'Amministrazione. L'autorizzazione deve indicare le circostanze che determinano la necessità e/o la convenienza dell'uso del mezzo proprio; non è da intendersi in nessun caso automaticamente riconosciuta, ma sempre rimessa a valutazione al momento dell'autorizzazione alla missione e che deve essere esplicitata nel provvedimento autorizzativo; questo deve indicare espressamente quale situazione ha determinato la necessità e convenienza all'utilizzo del mezzo proprio.

Pertanto, condizioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione all'uso del mezzo proprio sono:

- svolgimento di servizi ispettivi;
  - urgenza;
  - mancanza di autolinee;
  - inconciliabilità degli orari delle stesse con le esigenze di svolgimento della missione;
  - vantaggio economico rispetto al costo globale derivante dall'utilizzazione dei servizi di linea.
- Al dipendente spetta il rimborso dei pedaggi autostradali, di parcheggio e per l'eventuale custodia del mezzo, nonché un'indennità chilometrica pari a 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso. A tal proposito, in sede di liquidazione della missione, verrà verificata la congruità dei chilometri indicati nella richiesta di liquidazione in base alle distanze chilometriche ufficiali tra la località di partenza e quella di destinazione; inoltre, sarà preso in considerazione il prezzo medio della benzina praticato dalle varie Compagnie alla data della missione.

La documentazione per il rimborso dovrà essere prodotta in originale; qualora il pagamento del pedaggio avvenga mediante l'utilizzo del telepass, la spesa dovrà essere documentata mediante presentazione di copia del relativo estratto conto.

A mero titolo esemplificativo le funzioni ispettive prima indicate in elenco ricomprendono le attività di:

verifica e monitoraggio ambientale (frane, dissesti, etc.) e di potenziali catastrofi idrogeologiche;

verifica della sicurezza sui luoghi di lavoro;

verifica di salubrità o sicurezza di luoghi, fabbricati, etc;

controllo della salute dei lavoratori;

ispezione e audit interni;

accesso ai cantieri per perizie, collaudi di opere e forniture;

accesso dei funzionari presso gli uffici giudiziari per la rappresentanza nei giudizi;

accesso dei responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro;

attività istituzionali di verifica e di campionamento sul territorio

Si precisa che, ove ricorra tale condizione, il modulo di autorizzazione della missione dovrà contenere l'espressa dicitura: "compiti ispettivi di verifica e di controllo".

*"Nel sancire il principio della non ammissibilità all'utilizzo del mezzo proprio per il personale impegnato in funzioni diverse da quelle ispettive, tranne in casi eccezionali (urgenza e irraggiungibilità del luogo di svolgimento della missione con mezzi pubblici), coloro che intendono avvalersi del mezzo proprio dovranno essere autorizzati dall'Amministrazione di competenza con limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta dall'Amministrazione in base alle vigenti disposizioni in materia e resta, comunque, esclusa ogni possibilità di rimborso delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio" (circ. n. 6 del 02/08/2011- Ragioneria Generale della Regione)*

## **Autovetture di servizio**

Lo svolgimento delle missioni può avvenire anche con mezzi gratuiti forniti dall'Amministrazione, quale l'utilizzo delle autovetture di servizio.

In tali casi le spese di carburante, i pedaggi autostradali ed i costi comunque sostenuti relativi all'utilizzo dell'autovettura non dovranno essere rimborsati nell'ambito della missione.

## **2.2 Spese di vitto**

Il rimborso delle spese per pasti spetta nella misura seguente:

n. 1 pasto per missioni di durata effettiva di almeno 8 ore e fino 12 ore - importo massimo rimborsabile € 30,55

N. 2 pasti giornalieri per missioni di durata superiore a 12 ore - importo massimo rimborsabile € 61,10.

La spesa dei pasti deve essere documentata da fattura o ricevuta fiscale recanti la data, il nominativo del dipendente, la natura, la quantità e la qualità dei servizi prestati, oppure da scontrino fiscale cosiddetto "parlante" o "intelligente" che riporta anche il codice fiscale di chi riceve la prestazione, direttamente stampato dai registratori di cassa (non sono ammesse integrazioni manuali o tramite timbri). Si può omettere di indicare il dettaglio dei servizi prestati per i pasti a prezzo fisso, di cui si farà espressa menzione sul documento fiscale. Non sono ammessi a rimborso documenti fiscali recanti le seguenti diciture: menù, pasto, pasto completo, pasto concordato, prezzo convenuto, degustazione, menù degustazione e simili, mentre è consentita l'indicazione di: menù fisso, menù a prezzo fisso, pasto completo a prezzo fisso, o



dettagliatamente quanto consumato. Non sono ammessi a rimborso: spese per più pasti (pranzo e cena) cumulate in un unico documento fiscale spese per più pasti consumati nel medesimo esercizio di ristoro sia nello stesso giorno che in giorni diversi, recanti una numerazione progressiva continua documenti fiscali contenenti correzioni, rettifiche, cancellature non convalidate con timbro e firma da parte dell'esercizio emittente.

Il consumo di pasti in località diversa da quella di missione è ammesso nei seguenti casi:

- A) missioni svolte in località prive di posti di ristoro, in tal caso si ammette il rimborso dei pasti consumati in località immediatamente vicine;
- B) pasti consumati in treno;
- C) spesa sostenuta in itinere, qualora il dipendente sia stato autorizzato a viaggiare con mezzo proprio o faccia una sosta in attesa di coincidenze con altri mezzi di trasporto, purché ciò non dia luogo a deviazioni dall'itinerario previsto, in quanto ciò comporterebbe un ingiustificato prolungamento della missione.

Nel caso in cui i pasti vengano consumati presso esercenti non abilitati a rilasciare fattura, ricevuta fiscale né scontrino fiscale cosiddetto "parlante" o intelligente" (che riporta anche il codice fiscale di chi riceve la prestazione, direttamente stampato dai registratori di cassa), può essere prodotta da parte del dipendente in missione un'autodichiarazione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con assunzione della relativa responsabilità, attestando l'effettiva fruizione del servizio ed il fatto che l'esercente non è abilitato al rilascio dello scontrino intelligente/parlante, "fermo restando che lo scontrino allegato deve contenere analiticamente la natura, la quantità e la qualità dei servizi prestati o l'indicazione dell'eventuale menù a prezzo fisso" (circ. n. 11 del 07/04/2015- *Ragioneria Generale della Regione*).

Non è rimborsabile la spesa, sostenuta per i pasti, cumulativa per più persone; in tal caso si terrà conto solo di una quota individuale.

## **2.3 Spese di alloggio**

### **2.3.1 Pernottamento in albergo**

Per le missioni di durata superiore a 12 ore e inferiore a 30 giorni è consentito il pernottamento in albergo:

unicamente in albergo *fino a 4 stelle* in "camera singola"; eventuali fruizioni di camere doppie" possono essere rimborsate fino al costo della camera singola" che deve essere indicato chiaramente dall'albergatore su specifica richiesta del dipendente.

Sono ammesse a rimborso le fatture o ricevute fiscali, emesse dalla struttura alberghiera,

relative ai pernottamenti da cui risultino dettagliatamente: l'importo del pernottamento, periodo, generalità del dipendente, dati identificativi esercente, partita IVA, ubicazione dell'esercizio, data di emissione e numero progressivo.

Non è consentito il rimborso delle spese per l'alloggio in albergo di categoria superiore a quella prevista.

Tuttavia, qualora il personale venga inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica più elevata o per far parte di delegazione ufficiale dell'Amministrazione, può essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire del rimborso per albergo di categoria superiore.

Non sono rimborsabili spese per altri servizi alberghieri facoltativi quali spese telefoniche, frigo bar, ecc. che rimangono, pertanto, a carico del dipendente.

E' ammessa a rimborso l'imposta di soggiorno pagata.

### **2.3.2 Pernottamento presso altre strutture turistiche alberghiere**

Solo per missioni continuative nella medesima località di durata non inferiore a 30 giorni, in alternativa all'albergo, è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistica alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, purché risulti economicamente più conveniente.

Le strutture turistiche alberghiere comprendono: bed and breakfast, affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, residenze turistico alberghiere e di agriturismo.

Le spese devono essere documentate mediante fattura rilasciata dalla struttura ricettizia da cui risultino dettagliatamente: l'importo del pernottamento; periodo; generalità del dipendente; dati identificativi esercente; partita IVA; ubicazione dell'esercizio; data di emissione e numero progressivo.

Ove le missioni si svolgano presso strutture non titolari di partita IVA e pertanto non abilitate a rilasciare fattura, le stesse dovranno rilasciare apposito documento debitamente quietanzato (es. ricevuta) da cui risultino: denominazione della ditta o ragione sociale o cognome e nome, località e recapito; descrizione dettagliata del servizio reso, importi unitari e complessivi, generalità del dipendente fruitore, data di emissione e numero progressivo dichiarazione: operazione fuori ambito IVA per mancanza del presupposto soggettivo, con l'espressa normativa di riferimento.

## **2.4 Anticipo**

Il dipendente inviato in missione ha diritto ad un'anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibile spettante per la missione, spese di pernottamento e di vitto, ciò al fine di evitare un ingiustificato aggravio finanziario per il dipendente. La corresponsione dell'anticipazione stessa va autorizzata dall'Amministrazione sulla base di precisa richiesta, debitamente quantificata, da parte del dipendente che deve recarsi in missione e deve essere effettuata prima dell'inizio dell'incarico.

*Qualora in sede di liquidazione della missione venisse riscontrata un'eccedenza dell'anticipo corrisposto sull'importo da liquidare e non fosse possibile provvedere al recupero mediante compensazione con altre missioni, il dipendente dovrà procedere alla restituzione dell'eccedenza, effettuando il versamento di tale eccedenza in conto entrata capitolo 1703 capo 12 del Bilancio della Regione Siciliana; la quietanza di tale versamento dovrà essere prodotta all'ufficio titolare della spesa l'eccedenza, in alternativa, potrà essere recuperata anche tramite trattenuta sulla retribuzione fissa, ove tale modalità possa tutelare maggiormente le esigenze di buon andamento dell'Amministrazione.*

## **2.5 Smarrimento o furto dei titoli di viaggio**

In particolare per il rimborso delle spese di trasporto, nel caso di biglietti aerei emessi con il sistema elettronico o acquistati on-line tramite internet, con carta di credito, la documentazione richiesta per ottenere il rimborso costituita da:

- biglietto elettronico, ovvero conferma elettronica della prenotazione o documento corrispondente, (in ogni caso sul documento dovrà evidenziarsi il prezzo corrisposto per il biglietto),
- carta d'imbarco elettronica.

Qualora non sia possibile presentare il biglietto elettronico o la conferma elettronica della prenotazione (per smarrimento, ecc...), occorre presentare una apposita dichiarazione con la quale il dipendente attesta, sotto la propria responsabilità, di averne sostenuto la spesa e che la medesima è rimasta interamente a suo carico.

Nel caso in cui l'acquisto "on line" del biglietto aereo sia stato effettuato tramite una agenzia di viaggi, il documento di addebito emesso dall'agenzia stessa, debitamente quietanzato, sostituisce la documentazione suddetta-dichiarazione. (circ. n. 4 del 21/04/2011- *Ragioneria Generale della Regione*).

Qualora non sia possibile presentare carta d'imbarco elettronica (per smarrimento, distruzione accidentale, ecc...) e tale documento non sia in alcun modo riproducibile (es. ristampabile on-line), il dipendente, per ottenere il rimborso del costo del biglietto, può presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sempre secondo il modello allegato, ove attesta:

di essersi imbarcato;

gli estremi del volo (compagnia, tratta, numero, data ed orario).

Infine si ricorda che, secondo l'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, "le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47(circ. n. 11 del 07/04/2015- *Ragioneria Generale della Regione*).

